



D.P. 374/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 in particolare l'art. 6, commi 9, 10, 10 bis, 11 e 12.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 53

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022".

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 25.09.2024.

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 27.09.2024.

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **"Regolamento per il regime delle incompatibilità e per il rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari"** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO PER IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ASSUNZIONE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione all'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii:
 - a. disciplina il regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro";



- b. stabilisce i presupposti e le procedure per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali, compatibili con gli obblighi istituzionali, dei professori e dei ricercatori.
2. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi il cui svolgimento richiede, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente, la collocazione obbligatoria del professore o ricercatore (di seguito anche “docente”) in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo.
3. Il presente Regolamento non si applica altresì agli incarichi conferiti al docente in esecuzione di specifiche convenzioni stipulate con altri atenei o enti pubblici di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dal D.P.R. n. 382/1980 e, per quanto applicabile, dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Ai sensi del presente regolamento, si intende:
- per incarico extraistituzionale: qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d’ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall’Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi;
 - per professori: le professoresse e i professori di prima e seconda fascia, le ricercatrici e i ricercatori universitari, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;
 - per committente: il soggetto, diverso dall’Ateneo, che conferisce l’incarico extraistituzionale;
 - per attività professionale: le attività non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio, prestate a favore di terzi che presuppongano l’iscrizione ad albi professionali o che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità, continuità e reiterazione e, in ogni caso, in presenza o/e partecipazione a un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento;
 - per attività didattiche: incarichi di progettazione didattica e incarichi didattici a titolo gratuito od oneroso, configurabili come insegnamenti o moduli di insegnamento nell’ambito di corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e di corsi professionalizzanti istituiti presso altre università ed enti pubblici e privati, anche stranieri; attività formativa, didattica e di assistenza didattica a carattere non occasionale presso università ed enti pubblici e privati, anche stranieri. Si considerano di carattere non occasionale le attività didattiche svolte oltre il limite delle 24 ore annue a favore dello stesso committente;
 - per attività di ricerca: incarichi di ricerca conferiti da enti pubblici e privati, anche stranieri, con o senza fini di lucro;
 - per conflitto di interesse e divieto di concorrenza: lo svolgimento di attività di qualsiasi genere, non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, che possano determinare una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Ateneo o che, comunque, pregiudichino lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente, nel rispetto del principio di



esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie; lo svolgimento di incarichi che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali della stessa o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. L'esistenza di tali incompatibilità è valutata in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal docente.

Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai professori dell'area medica conferiti in assistenza a strutture assistenziali convenzionate dall'Ateneo, solo per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale rimane ferma la normativa specifica in materia;
 - b. al conferimento diretto di incarichi da parte dell'Ateneo per finalità istituzionali dell'Ateneo, per i quali trova applicazione la normativa specifica in materia;
2. Gli incarichi aventi a oggetto l'attività didattica e di ricerca, conferiti ai sensi del comma 1, 11 e 12 dell'articolo 6 della Legge 240/2010, sono disciplinati dalle specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo con altre Università o enti pubblici di ricerca e restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non disciplinato dai seguenti articoli, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 3 – Attività incompatibili a prescindere dal regime di impegno ed esenzioni

1. Sono incompatibili, salvo per quanto richiamato ai commi 3-4-5-6-7-8 del presente articolo - con lo status di professore universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
 - a. l'esercizio, sotto qualsiasi forma, del commercio e dell'industria, l'attività artigianale o altra attività che comporti l'assunzione della qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spinoff o startup universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 297/1999 e del DM 10 agosto 2011 n. 168, anche assumendo in tale ambito, previo parere non vincolante del Senato Accademico e autorizzazione del CdA, responsabilità formali;
 - b. la partecipazione a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo;
 - c. l'esercizio di attività contrarie allo Statuto, al Codice etico e di comportamento ed ai principi in essi contenuti.
2. Sono incompatibili, salvo per quanto richiamato ai commi 3-4-5-6-7-8 del presente articolo - con lo status di professore universitario a tempo pieno:
 - a. L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i docenti dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore, e fatta salva l'attività svolta dai docenti in



- regime di conto terzi per conto dell'Ateneo o tramite società controllate o partecipate dall'Ateneo;
- b. l'assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati diversi dall'Ateneo;
 - c. l'assunzione di cariche gestionali apicali in società aventi scopo di lucro (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato);
3. È fatta salva la possibilità di esercizio di cariche sociali di qualunque tipo in società o associazioni controllate o partecipate dall'Ateneo, o che siano emanazione dello stesso, qualora l'incarico sia proposto o conferito dall'Ateneo medesimo.
 4. È fatta salva la possibilità che la carica, per legge o atto di natura regolamentare, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, organismi a prevalente partecipazione pubblica, ferma in ogni caso l'assenza di vincolo di subordinazione.
 5. È fatta salva la possibilità, nell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di rivestire il ruolo di amministratore o di presidente senza vincolo di subordinazione presso associazioni culturali, enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali.
 6. Resta ferma la disciplina in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici o privati ai sensi della normativa vigente.
 7. Resta ferma la disciplina speciale in materia di Spin-Off e Start-Up universitari, come meglio definita dal Regolamento Spin-off e Startup.
 8. Resta ferma la disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo come meglio definita dal Decreto Legislativo n. 36/2021 e ss. mm. e ii.

Art. 4 – Conflitto di interessi e divieto di concorrenza

1. Non è consentito lo svolgimento di:
 - a. Attività in conflitto di interessi con l'Ateneo o per cui vige il divieto di concorrenza;
 - b. incarichi di patrocinio, anche stragiudiziale, e di assistenza legale – anche per interposta persona ovvero partecipando ad associazioni o società di professionisti – nelle controversie avverso l'Ateneo o avverso gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo o di incarichi in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ateneo o gli Enti controllati e partecipati dall'Ateneo;
 - c. attività formativa, didattica o di assistenza didattica, finalizzata alla preparazione dei test d'accesso, degli esami e dei concorsi universitari, a favore di società, enti od organismi esterni all'Ateneo che prestino servizi a pagamento per gli studenti, nonché ricoprire cariche all'interno delle medesime società, enti ed organismi;
 - d. l'assunzione di incarichi, di qualunque natura, presso Atenei telematici controllati da società aventi scopo di lucro.
2. Con riferimento ai professori conferiti in assistenza presso strutture assistenziali, l'Ateneo individua le situazioni di conflitto di interessi relative allo svolgimento di



incarichi extraistituzionali, anche valutando l'assetto delle attività assistenziali nella struttura assistenziale di riferimento.

3. Gli Organi di Governo dell'Ateneo possono individuare periodicamente specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto in contrasto con il divieto del conflitto di interessi e il dovere di non concorrenza. Tali determinazioni vengono rese note al personale docente tramite apposito Decreto Presidenziale e assumono efficacia cogente dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Presidenziale.
4. In caso di segnalazioni su potenziali conflitti di interessi o situazioni di concorrenza pervenute da soggetto terzo, il Rettore, sentiti l'interessato e il Direttore del Dipartimento di afferenza, assume le proprie determinazioni entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.

Art. 5 – Svolgimento delle attività e utilizzo delle strutture

1. Le attività disciplinate in questo Regolamento devono essere svolte compatibilmente con il regolare e diligente svolgimento delle attività istituzionali e al di fuori dei locali dell'Ateneo. Non devono inoltre comportare l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero.
2. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Spin-off e Startup.

Art. 6 - Disposizioni per i Professori e Ricercatori: Attività vietate e attività consentite previa autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti art. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, i professori e ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno, previa autorizzazione del Senato Accademico, possono svolgere, con o senza retribuzione, i seguenti incarichi purché gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate:
 - a. incarichi didattici e di ricerca presso enti pubblici o privati con o senza scopo di lucro, anche stranieri
 - b. incarichi istituzionali e gestionali presso enti pubblici o privati o società aventi scopo di lucro purché siano svolti in regime di indipendenza e senza vincolo di subordinazione, senza deleghe e non esecutivi o comunque riconducibili alla figura del presidente non operativo o dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, c. 4, del D.lgs. n. 58/1998 e secondo quanto stabilito dal precedente Art. 3 del presente Regolamento.
 - c. incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali;
 - d. ogni altro incarico non espressamente indicato nell'elenco di cui sopra purché compatibile con il ruolo universitario e con quanto stabilito dal presente Regolamento.



3. I professori e i ricercatori a tempo definito, previa autorizzazione del Senato Accademico, possono svolgere, con o senza retribuzione, incarichi didattici e di ricerca presso enti pubblici o privati con o senza scopo di lucro, anche stranieri. Detti incarichi non devono determinare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e non devono comportare detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate.
4. Tutti gli incarichi di cui ai punti sopra assunti dai professori e ricercatori a tempo pieno e dai professori a tempo definito che interessino la sfera economica dell'Università, dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Senato Accademico.

Art. 7 – Attività consentite e non soggette a richiesta di autorizzazione

1. I professori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente senza bisogno di preventiva autorizzazione con o senza retribuzione, le seguenti attività:
 - a. attività di valutazione e referaggio;
 - b. seminari a carattere divulgativo;
 - c. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a convegni, nonché attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, comunque denominate;
 - d. partecipazione a commissioni di valutazione e di consulenza tecnico-scientifica istituite presso amministrazioni pubbliche, enti a partecipazione pubblica o enti privati non aventi scopo di lucro; tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, a commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
 - e. partecipazione a commissioni giudicatrici istituite ai sensi del codice dei contratti pubblici;
 - f. attività di formazione, comunque denominata, diretta ai dipendenti pubblici ovvero a scuole della pubblica amministrazione;
 - g. partecipazione a conferenze e convegni, in qualità di relatore;
 - h. lezioni e seminari occasionali, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari, entro il limite delle 24 ore annue a favore dello stesso committente;
 - i. attività di consulenza riguardante la redazione di pareri, il supporto o l'assistenza qualificata, su tematiche specifiche e determinate, strettamente personale e resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente, e non riconducibile all'esercizio di attività libero professionale come definite all'articolo 1 in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando il parametro previsto dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;
 - j. perizie e consulenze tecniche conferite dall'Autorità Giudiziaria (CTU), o da una parte in giudizio (CTP), le verificazioni, le attività di commissario ad acta e altre attività oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - k. attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory board;
 - l. attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l'Ateneo;



- m. attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale e nei limiti di quanto previsto dall'art. 25 e 29 del Decreto Legislativo 36/2021;
 - n. attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate.
2. I professori e ricercatori in regime di tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impiego a tempo pieno, possono svolgere nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:
- a. attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
 - b. attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuativo;
 - c. incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni o altri enti con o senza scopo di lucro;
 - d. incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati con o senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società controllate o partecipate dall'Ateneo.
3. Non rientra nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali non direttamente derivanti da attività istituzionali svolte presso l'Ateneo, relativamente alla quale si fa rinvio alla specifica normativa vigente in materia.
4. L'autorizzazione costituisce il presupposto per il valido conferimento dell'incarico da parte del committente, nonché per l'accettazione e lo svolgimento da parte del docente.
5. Con riferimento ai professori conferiti in assistenza a strutture assistenziali, fatte salve diverse intese raggiunte con gli enti interessati, si rende necessario acquisire il parere dalla struttura stessa. A tal fine, la richiesta autorizzatoria viene inoltrata dall'Ateneo all'ente di riferimento per l'acquisizione del relativo parere, non vincolante. Saranno comunque assunte determinazioni tenuto conto delle motivazioni espresse dall'ente di riferimento
6. Nel caso in cui lo svolgimento di alcune delle attività si ponga in contrasto con le previsioni regolamentari sopra richiamate, il Rettore invita con provvedimento motivato l'interessato a cessare dallo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 8 - Contenuto dell'istanza e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. La richiesta, indirizzata al Senato Accademico, deve pervenire almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico o in tempo utile per il rilascio della eventuale autorizzazione.
- 2. La richiesta deve contenere:
 - a. la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico;
 - b. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto committente precisando la natura giuridica dello stesso, la sede legale e operativa;



- c. l'indicazione del periodo di svolgimento dell'incarico, delle modalità di articolazione delle attività e di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, al numero presunto delle ore complessive previste;
 - d. la dichiarazione dell'interessato che l'attività non interferirà con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, che verrà svolta al di fuori dei locali dell'Ateneo e senza utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso le Strutture dell'Ateneo, salvo quanto previsto all'articolo 5.
3. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione ritenuta utile dall'interessato.
 4. Le dichiarazioni rese ai sensi di commi precedenti configurano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 ss. D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il dichiarante risponde ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445 del 2000.
 5. Il Senato Accademico è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta o comunque nella prima riunione utile, se questa è prevista oltre i 30 giorni dalla richiesta, motivando l'eventuale provvedimento di diniego. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, l'Amministrazione può richiedere ulteriori approfondimenti, ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all'acquisizione della documentazione e/o delle informazioni richieste. Il termine rimane altresì sospeso per la stessa durata ove si renda necessario acquisire pareri dagli uffici o da soggetti esterni all'Ateneo.
 6. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente articolo non osta alla trattazione della richiesta autorizzatoria. Restano, tuttavia, fermi i termini relativi alla decisione da parte del Senato Accademico per il rilascio dell'autorizzazione.
 7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto i profili fiscale e previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.
 8. L'autorizzazione per attività didattiche e di ricerca ha validità per l'anno accademico per cui è richiesta. L'autorizzazione per incarichi istituzionali e gestionali ha validità per la durata prevista dell'incarico, come esplicitata nella richiesta.
 9. Qualora, dopo il rilascio dell'autorizzazione e durante lo svolgimento dell'attività, dovessero sopravvenire modifiche relative alle caratteristiche indicate nella richiesta autorizzatoria, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, che potrà revocare l'autorizzazione concessa, ove ne siano venuti meno i presupposti. Durante l'istruttoria, il Rettore può invitare il professore ad astenersi temporaneamente, in via cautelare, dallo svolgimento dell'attività.
 10. Ferma restando la tutela in via giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, l'interessato può presentare istanza di riesame al Rettore, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Sull'istanza di riesame il Rettore decide entro trenta giorni con provvedimento motivato.

11. Il rigetto della richiesta autorizzatoria o dell'istanza di riesame non impedisce all'interessato la riproposizione della medesima, ove risultino mutate le circostanze di fatto o la disciplina giuridica di riferimento.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 165/2001, al bilancio dell'Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il docente affinché, entro il termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare, che dovrà, comunque, essere sottoposta preventivamente al vaglio del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutte le decisioni afferenti la sfera contrattuale ed economica dovranno essere rimesse al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Presidenziale.
2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi, salvo disciplina di favore che richiede eventuali modifiche.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, all'articolo n. 6 della Legge 240/210 e ogni altra norma dell'ordinamento, in materia di incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.

Casamassima, 30.09.2024

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.D.A
Prof. Emanuele Degennaro